



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

PIANO ATTUATIVO COMUNALE - ZONE A
VARIANTE N. 3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

UFFICIO TECNICO

AREA LL.PP. E MANUTENZIONI

DOTT.ARCH. BONFADA Gasparotto Massimo

SOMMARIO

1	RELAZIONE.....	3
	PREMESSA.....	3
1.1	OGGETTO	4
1.2	PAC VIGENTE	4
1.3	VARIANTE.....	5
1.4	OSSERVANZA DEL PRGC	5
1.5	RAPPORTI CON LA NORMATIVA SOVRAORDINATA	5
2	MODIFICHE.....	7
2.1	NORME DI ATTUAZIONE	7

1 RELAZIONE

PREMESSA

Il Comune di Morsano al Tagliamento è dotato di piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) di zone A, di iniziativa pubblica, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 73 del 27.05.2009, pubblicato sul BUR n. 24 del 17.06.2009, entrato in vigore il 17.06.2009.

Il PRPC è stato ulteriormente modificato con varianti parziali e precisamente:

VARIANTE N.1 – Approvata con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 46 del 20.04.2015, pubblicato sul BUR n. 18 del 06.05.2015, entrato in vigore il 06.05.2015;

VARIANTE N.2 – Approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 42 del 20.05.2019, pubblicato sul BUR n. 23 del 05.06.2019, entrato in vigore il 05.06.2019;

Il PRPC è inefficace per la parte non attuata, essendo scaduto il termine decennale di legge. Resta salva la possibilità di interventi coerenti con le previsioni del piano per indicazioni tipologiche, allineamenti e altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano, che per questa parte ha efficacia ultrattiva.

La variante ha effetti solo per le aree da essa dichiaratamente modificate. Per il resto gli elaborati sono solo consultivi, valendo per la disciplina urbanistica gli atti originari.

1.1 OGGETTO

La variante n. 3 modifica il piano attuativo comunale (PAC) vigente per integrare le norme di attuazione riguardanti i criteri particolari.

1.2 PAC VIGENTE

Il piano attuativo comunale (PAC) ha per oggetto le parti di territorio classificate zona A e altre connesse.

Il PAC vigente ha per fine la tutela, il recupero e la riqualificazione dei nuclei storici valorizzando il loro ruolo residenziale.

Questi obiettivi sono previsti realizzati in linea generale mediante conservazione dell'impianto tipico storico dei nuclei, costituito preminentemente dal sistema di spazi pubblici, cortine stradali e corti, e conservazione e sviluppo delle tipologie e delle caratteristiche degli edifici, vincolando il sedime e le caratteristiche degli interventi secondo logica di conferma di esistente storico e suo sviluppo analogico.

A questo scopo, il PAC opera principalmente mediante indicazione nella zonizzazione di linee obbligatorie (filo fisso) e linee di massimo ingombro (sagoma limite), con indicazione del tessuto edilizio caratteristico del nucleo storico (raggruppamento edilizio caratteristico) e altre indicazioni puntuali.

Il PAC articola il territorio in:

- Zona A1, di restauro;
 - Zona A2, di conservazione tipologica;
 - Zona A3, di ristrutturazione;
 - Zona A4, di demolizione con ricostruzione;
 - Zona A5, di demolizione senza ricostruzione;
 - Zona A6, libera edificabile;
 - Zona A7, libera inedificabile;
 - Zona S, per servizi ed attrezzature collettive;
- Viabilità.

La zona S è articolata in:

- 1a Parcheggio;
- 2b Centro civico e sociale;
- 2c Culto;
- 2d Uffici amministrativi;
- 4b Struttura sanitaria.

1.3 VARIANTE

La variante qui presentata inserisce nelle norme, che regolamentano l'installazione delle tende parasole aggettanti, condizioni per una maggiore flessibilità applicativa.

L'inserimento di queste condizioni, che sono derogatorie, è motivato dal fatto che in area di PAC vi sono situazioni particolari con facciate dove le aperture sono presenti a poca distanza l'una dall'altra. Distanza che, talvolta, è tale da non giustificare la realizzazione di tende distinte per aperture.

Nondimeno la variante persegue gli obiettivi generali e specifici del PAC vigente ed in particolare la salvaguardia di singoli edifici e complessi di carattere storico artistico, di pregio ambientale e di interesse documentale, nonché di armonizzazione degli interventi con il contesto tipico storico.

Per questo la possibilità di applicazione della norma derogatoria è limitata alle parti di territorio classificate zona A3 non soggette al vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza e solo per le tende parasole aggettanti non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico.

1.4 OSSERVANZA DEL PRGC

Il Comune di MORSANO AL TAGLIAMENTO è dotato di piano regolatore generale comunale (PRGC), adeguato alla legge regionale 52/1991 con variante generale n. 8, approvata con deliberazione consiliare n. 21 del 11.07.2005, confermata esecutiva con DGR n. 2814 del 28.10.2005, entrata in vigore il 24.11.2005.

Il PRGC è stato ulteriormente modificato con varianti parziali.

I vincoli espropriativi e procedurali sono generalmente validi.

La variante al piano regolatore particolareggiato comunale qui proposta osserva il piano regolatore generale comunale essendo che la modifica è normale contenuto di un piano attuativo e pertanto non ha incidenza sullo strumento urbanistico generale.

1.5 RAPPORTI CON LA NORMATIVA SOVRAORDINATA

La normativa sovraordinata di riferimento per la variante qui presentata consiste nella:

- legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

- decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5);
- legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)).

Di questa normativa rileva particolarmente la LR 12/2008 che all'articolo 3 (Disposizioni particolari per i PRPC di iniziativa pubblica) stabilisce:

«...

7. Le prescrizioni di piano, nelle parti in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano.

7 bis. Le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal piano, possono essere oggetto di variante parziale allo stesso anche successivamente al decorso del termine di cui al comma 7. La facoltà di procedere con variante o con nuovo Piano dopo il decorso del termine di cui al comma 7 si applica anche in sede di revisione dei vincoli espropriativi previsti dal Piano attuativo quando la revisione interessa l'intero ambito.

(...)

.... ».

Da ciò discende che la variante al PAC qui presentata può essere compiuta, anche se successiva al termine di efficacia del piano, trattandosi di variante finalizzata alla modifica di prescrizioni urbanistiche in area oggetto di PAC di iniziativa pubblica.

Per le procedure vale quanto previsto dall'articolo 25 (Piani attuativi comunali) della LR 5/2007.

2 MODIFICHE

2.1 NORME DI ATTUAZIONE

Le norme di attuazione sono così modificate:

all'articolo 8. (CRITERI PARTICOLARI), comma 1., lettera o), punto 4) dopo le parole «distinte per aperture» sono inserite le parole «. In zona **A3** il Comune può comunque ammettere tende non distinte per aperture su area privata al piano terra, nella parte non soggetta a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, se la distanza tra le aperture è inferiore a m 1,0 e se non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico».

Di seguito si riporta il testo dell'articolo 8. CRITERI PARTICOLARI così come modificato con evidenziate in colore rosso le modifiche apportate:

«Art. 8. CRITERI PARTICOLARI.

1. Salvo mantenimento o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali diverse:

a) le coperture sono realizzate:

1) a falda/e, armonizzate con l'edificato tipico storico circostante. Sono vietati abbaini;

2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale;

3) con pendenza di falda/e:

3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento;

3.2) compresa tra 40% e 45% in nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione presso filo fisso;

3.3) compresa tra 35% e 45% in nuova costruzione e ristrutturazione con demolizione fuori da filo fisso;

La pendenza è realizzata anche per l'intradosso della sporgenza dalla muratura perimetrale, se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica;

4) con sporgenza da muratura perimetrale nel verso della pendenza non inferiore ad 1/8 dell'altezza all'estradosso, né superiore a m 1,5, se non realizzato cornicione o altra opera tipica storica;

5) con manto di laterizio naturale curvo. In zone **A1** e **A2** il laterizio da utilizzarsi è quello a canale singolo. Resta salva la possibilità di realizzazione di terrazze dove e come previste alla lettera e), e lucernai come previsti alla lettera f);

b) i muri esterni sono realizzati:

1) intonacati con malta di calce o cemento, salva la possibilità di mantenimento, ripristino o realizzazione a vista di opere di pietra, sasso, mattone o miste;

2) colorati uniti, armonizzati con il contesto e non vistosi, salva la possibilità di:

2.1) ripristino di colore antico di edificio e recinto;

2.2) mantenimento al naturale di pietra, sasso, mattone o opera mista a vista.

Il colore è soggetto ad approvazione preventiva del Comune, su presentazione di campione;

c) le finestre, luci, vetrine, porte-vetrine sono realizzate:

1) con rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6;

2) di larghezza ai piani primo e superiori massima di m 1,2;

3) con schema di allineamento orizzontale e verticale;

4) di superficie complessiva, con porte e portoni, per parti di facciata non porticate, distinte per piani, massima:

5.1) 50% a piano terra;

5.2) 25% a piani superiori.

In tutte le aperture sono vietati serramenti di alluminio naturale o anodizzato, persiane avvolgibili, griglie metalliche avvolgibili o impacchettabili, vetri a specchio e oscuramento di vetrine con carta, adesivi o pannelli. Il colore è soggetto ad approvazione preventiva del Comune, su presentazione di campione;

d) le colonne o pilastri di muratura isolati sono realizzati di sezione minima di m² 0,25;

e) le terrazze sono ammesse solo:

1) in zona **A3**, **A4** e **A6**;

2) in fronte non interessato da filo fisso;

3) senza oggetto;

4) di superficie, massima: pari a 1/4 della superficie coperta dell'edificio.

Le condizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono da rispettarsi tutte;

f) i lucernai sono ammessi:

1) di superficie, massima: pari a 1/10 della superficie della copertura;

2) piani;

g) gli impianti tecnologici:

1) sono collocati possibilmente non fronteggianti spazio pubblico. I pannelli solari e fotovoltaici sono comunque collocati complanari alla copertura;

2) se fronteggianti spazio pubblico: sono collocati possibilmente arretrati rispetto a elementi edilizi potenzialmente occludenti la loro vista;

3) se comunque visibili da spazio pubblico: le parabole e macchine per impianti sono colorate tali da essere mimetizzate rispetto allo sfondo.

Serbatoi e simili sono realizzati interrati, seminterrati e resi non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico o interni a edificio;

h) le canne fumarie esterne sono realizzate di muratura, di rame o di altro metallo colorato tale da essere mimetizzato rispetto allo sfondo;

i) i balconcini sono ammessi di sporgenza massima di m 0,6 e larghezza massima di m 1,4, sopra ingressi;

l) in tutti gli edifici, eccetto che in zona **A1**, è ammesso il ricavo a piano terra di portici rientranti da facciata. In zona **A2** e ove presente facciata di interesse storico-documentale l'opera è realizzata rispettandosene le caratteristiche tipiche storiche;

m) i pluviali e le grondaie:

1) sono realizzati di sezione circolare e semicircolare;

2) sono vietati di acciaio;

n) le insegne sono realizzate:

1) di tipo:

1.1) a muro, a lettere singole di dimensione massima di m² 0,1 per ogni lettera, senza pannello di fondo, e/o a pezzo unico di dimensione massima di m² 2;

1.2) dipinte su muro, di dimensione massima di m² 0,1 per ogni lettera, più fondo, e/o a quadro unico di dimensione massima di m² 2;

2) di materiale, per opere di cui al punto 1.1): rame, ferro verniciato o alluminio verniciato;

3) con illuminazione: indiretta.

Sono ammesse insegne diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) e 3) per servizi pubblici o di utilità pubblica;

o) le tende parasole aggettanti sono realizzate:

1) di tipo: a falda, aperte lateralmente, con bordo lineare;

2) di altezza, anche per eventuale frangia, su area pubblica, minima: m 2,2;

3) di sporgenza rispetto a muro, su area pubblica, massima: m 1,5;

4) di larghezza, massima: corrispondente ad aperture di facciata più cm 20 per ogni lato. In presenza di più aperture le tende sono realizzate distinte per aperture. *In zona **A3** il Comune può comunque ammettere*

tende non distinte per aperture su area privata al piano terra, nella parte non soggetta a vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004, parte terza, se la distanza tra le aperture è inferiore a m 1,0 e se non visibili o visibili il meno possibile da spazio pubblico;

5) di colore: unito, armonizzato con l'edificio;

6) di materiale: tessuto non plasticato;

Le opere sono vietate su area pubblica ai piani primo e superiori;

p) sono vietati cartelli pubblicitari;

q) i recinti di nuova costruzione o ricostruzione verso spazio pubblico sono realizzati:

1) in genere: di muro o muro e ferro artistico;

2) in area soggetta a vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 42/2004, parte terza: di siepe viva, eventualmente con rete verso l'interno. La rete può essere alta non più di due metri e sostenuta da paletti di ferro o legno infissi a raso;

3) di altezza massima di m 1,8, se non per il ripristino o la realizzazione di portali di forma tradizionale friulana;

r) le opere sono comunque armonizzate con il contesto tipico storico.

2. In zone **A1** e **A2** restano salvi e prevalenti rispetto a previsioni di cui al comma 1 criteri di intervento tipici di restauro e conservazione tipologica.

3. Le opere particolarmente estese sono realizzate con variazioni di altezze e di facciate e inserimento di elementi architettonici coerenti con l'edificato tipico storico del comune.

4. Le opere esistenti degradanti l'ambiente sono rimosse o occultate alla vista da spazio pubblico mediante muro o siepe viva. La siepe può avere rete e paletti di ferro e legno.

5. Gli edifici e i recinti esistenti difforni dai criteri particolari sono adeguati per le opere oggetto di intervento.

6. Sono ammessi movimenti di terreno di altezza superiore a m 1 solo per ripristino di stato storico o realizzazione di opere previste dal Pac o necessarie a queste.

7. In zona **S** le opere sono comunque armonizzate con quelle di zona A.
».

IL PROGETTISTA

dott. arch. Bonfada Gasparotto Massimo